



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: SCIA - SUAP - CONFERENZA DI SERVIZI - SILENZIO ASSENSO

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2989 dd. 8 aprile 2025 – SUAP: improcedibilità dell'istanza di SCIA condizionata per omessa convocazione della conferenza di servizi – scadenza del termine per l'esercizio del potere conformativo – silenzio assenso: illegittimità del diniego tardivo

La vicenda riguarda un progetto di riqualificazione complessiva dell'area di un'azienda agricola, che prevedeva un intervento di ristrutturazione edilizia del fabbricato esistente e l'insediamento di un'attività agrituristica connessa all'attività agricola svolta in loco. Dal punto di vista procedimentale l'istanza in forma di SCIA era presentata tramite SUAP comunale ai sensi della norma regionale, riproduttiva di quella statale, secondo cui *"lo SUAP comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ed entro trenta giorni dalla presentazione della domanda verifica la completezza della documentazione ricevuta, richiedendo motivatamente eventuale documentazione integrativa con possibilità di interruzione una sola volta del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo. Il provvedimento conclusivo, che lo SUAP provvede a notificare al richiedente, è adottato nel termine di trenta giorni dalla positiva verifica della completezza della documentazione allegata all'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa. Decorso inutilmente il termine ..., ove il responsabile dello SUAP non abbia espresso motivato diniego, sull'istanza si intende formato il silenzio-assenso"*). Il SUAP aveva dichiarato tardivamente l'istanza improcedibile con divieto di iniziare l'attività in quanto non erano stati considerati gli aspetti attinenti al vincolo idrogeologico, stante la sussistenza dello stesso nell'area di intervento, dunque la SCIA doveva essere qualificata come condizionata al conseguimento del relativo assenso nelle forme previste, non potendosi ritenere formato il silenzio assenso come nella SCIA "semplice". La Società aveva contestato la decisione avanti al TAR, insistendo per il riconoscimento del silenzio assenso; il TAR aveva accolto il ricorso ed il Comune aveva appellato la sentenza. Con la decisione in commento, il Consiglio di Stato chiarisce innanzitutto che nella fattispecie è il Comune a non aver avviato correttamente il procedimento, che prevede, nel caso di SCIA condizionata al conseguimento di previsti assenti, l'indizione nei successivi cinque giorni dall'istanza di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990, ove invitare tutte le p.a. competenti a renderli. Ad avviso del Giudice, la legislazione regionale *"va rettificata intesa ai fini di semplificazione perseguiti nonché sulla scorta dei principi generali di cui alla 241 del 1990 in quanto, altrimenti opinando, risulterebbero del tutto frustrati gli obiettivi di semplificazione ed accelerazione perseguiti dal legislatore attraverso i meccanismi in esame"*. In altri termini, se il SUAP avesse ritenuto inapplicabile la SCIA "semplice" attivata dalla Società, a causa della sussistenza del vincolo idrogeologico e della necessità di acquisire il relativo assenso, avrebbe dovuto qualificare l'istanza in base alla diversa ipotesi (SCIA condizionata) e, di conseguenza, correttamente seguirne il relativo iter, a partire dalla convocazione della conferenza di servizi. Viceversa, il SUAP aveva lasciato scadere il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'attività conformativa, ossia per inibire l'inizio dell'attività, in coerenza ai principi generali vigenti, in termini di SCIA e di autotutela, dichiarando la SCIA improcedibile solo dopo la scadenza di tale termine. Precisa la sentenza che, laddove si consentisse alla p.a. – al di fuori dell'esercizio del diverso potere di autotutela - di rimettere in discussione ogni elemento anche di merito, ulteriore rispetto alla verifica della presentazione di quanto necessario, sarebbe in radice esclusa l'operatività del silenzio assenso, invece espressamente previsto dalla normativa di semplificazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. III 5 novembre 2024 n. 8822). Conseguentemente, nel caso di specie riconosce essersi formato il silenzio assenso invocato. Il Consiglio di Stato, richiamandosi alla propria giurisprudenza (Sez. VI, 13/03/2024, n. 2459) pone in evidenza che l'istituto del "silenzio-assenso" risponde ad una *valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia decisoria "equivale" ad un provvedimento di accoglimento* e precisa che, ove sussistano i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge, con conseguente illegittimità del diniego tardivo. Un tanto perché *"l'obiettivo di semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadini, mantenendo però il controllo da parte dell'amministrazione, si realizza conferendo*

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

il diritto di decidere entro il termine prestabilito e successivamente consentendo solo interventi in autotutela (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 04/03/2024 , n. 2082)."

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202202316&nomeFile=202502989_11.html&subDir=Provvedimenti